

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta.....Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina.....Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(estensore)
- Prof.ssa Comm. Simonetta Di Simone.....Membro designato da Associazione
rappresentativa dei clienti

nella seduta del 29/06/2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con nota del 3.11.09 il ricorrente ha contestato all'intermediario l'elevata incidenza delle commissioni finanziarie applicate ad un finanziamento.

Nel reclamo il cliente ha sottolineato la differenza fra tale importo e quello applicato ad un precedente prestito (avente la medesima forma tecnica) stipulato con il medesimo intermediario.

In conclusione il ricorrente ha chiesto all'intermediario di 'ricalcolare' le commissioni secondo 'il criterio dell'equità e della correttezza' (e non secondo quello della 'speculazione').

L'intermediario ha risposto al reclamo con nota dell'11.12.09 sostenendo che le commissioni applicate al finanziamento sono state accettate dal cliente all'atto della sottoscrizione del contratto (nonché in fase precontrattuale).

Lo scostamento delle commissioni rispetto al precedente contratto sarebbe, invece, ascrivibile alla nuova percentuale massima fissata dall'intermediario medesimo (passata dal 5% al 35%).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Successivamente, in sede di ricorso il cliente ha contestato la elevata incidenza delle commissioni rispetto al finanziamento e ha chiesto “una riduzione” delle commissioni medesime.

Al ricorso è stata acclusa la documentazione relativa al reclamo e inoltre:

- la denuncia sporta ai Carabinieri il **3/12/2009**, nella quale si contesta l'importo eccessivo delle commissioni e dalla quale emerge che il ricorrente, in attesa di ricevere copia del contratto, si sarebbe 'accorto' dell'entità dell'importo esaminando il primo estratto conto (**datato 31/08/09**);
- la copia del documento di sintesi relativo al prestito in parola (il **n. 2 del 31/08/2009**);
- copia di alcuni documenti di sintesi di altri prestiti già estinti.

In sede di controdeduzioni l'intermediario ha fatto presente che le commissioni oggetto di contestazione sono state 'chiaramente espresse' nel modulo contrattuale firmato dal ricorrente e riportate nei documenti di sintesi inviati allo stesso (oltre che nei fogli informativi, pure acclusi al ricorso, dei quali il ricorrente avrebbe preso visione).

Inoltre, la resistente ha precisato che le commissioni sono state ricomprese nel calcolo degli indicatori sintetici di costo (TEG e TAEG), entrambi al di sotto della 'soglia usura'; e che la commissione contestata rappresenta il 9,79% del montante (a fronte della soglia del 35% prevista dal foglio informativo).

DIRITTO

Ai fini della decisione va preliminarmente chiarito che l'operazione di finanziamento, oggetto del ricorso, rientra negli schemi della cd cessione del quinto dello stipendio o pensione, ovvero in un contratto di finanziamento in cui il richiedente conferisce delega al proprio datore di lavoro (o all'INPDAP) ad effettuare pagamento di quote fisse dalla propria retribuzione(o pensione) per estinguere il prestito. Nella specie in discussione, l'estinzione del prestito avviene mediante la trattenuta di una quota dell'assegno di pensione, effettuata dall'Inpdap, previo conferimento di un mandato irrevocabile da parte del richiedente.

Dal contratto, stipulato il 7 ottobre 2008 tra il ricorrente e l'intermediario resistente, emergono le caratteristiche del prestito: l'ammontare, il tasso di interessi, il numero e l'importo delle rate. Sono anche precisati il TAN (4%) il TAEG,(8,590%); il TEG (6,990%). Le commissioni finanziarie, dovute per l'attività dell'intermediario ammontano a ben 2.839,46 euro, a fronte di un finanziamento di 28,980 euro. Dal foglio informativo, prodotto dalla resistente, emerge specificamente che esse remunerano l'attività imprenditoriale e prestazioni varie quali l'amministrazione del mutuo, l'elaborazione dei dati in funzione delle leggi 197/01 e 108/96 nonché i costi per acquisizione della provvista per la copertura 'anche in via aleatoria' delle perdite per la differenza di valuta tra erogazione e decorrenza dell'ammortamento o in caso di ritardi dei pagamenti da parte delle Amministrazioni.

Il saldo netto del prestito, è rappresentato da 19.621,06 euro e la soglia di usura raggiungeva al tempo della stipula del contratto la misura del 15,105.

Questo Collegio è chiamato a verificare la conformità delle previsioni contrattuali alla disciplina di trasparenza, vigente al momento della conclusione del contratto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Orbene, il valore del TAEG e del TEG, ricalcolati, corrispondono in linea di massima a quelli indicati nella modulistica (TAEG 8,65% e TEG 6,978%). Il valore del TEG è al di sotto della soglia usura calcolata all'epoca di stipula del contratto (e, comunque, anche alla data del 22 giugno 2010, data dell'ultima rilevazione). Il contratto è stato sottoscritto dal cliente, che tuttavia non si è avvalso del diritto di ottenere copia del contratto idonea per la stipula. Le condizioni economiche sono state riportate nei documenti di sintesi inviati allo stesso (oltre che nei fogli informativi, pure acclusi al ricorso, dei quali il ricorrente ha preso visione). Sulla base di tale confronto non emergono violazioni di disposizioni legislative o amministrative, né può imputarsi all'intermediario alcuna negligenza nella fase precontrattuale e di esecuzione del contratto. Pertanto

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI